STATUTO DEL GRUPPO REGIONALE CLUB ALPINO ITALIANO - FRIULI VENEZIA GIULIA UDINE

ART. 1 - COSTITUZIONE - DURATA.

- 1. Le Sezioni del Club Alpino Italiano della regione FRIULI VENEZIA GIULIA e, per loro tramite, gli associati del Club Alpino Italiano ad esse aderenti, costituiscono il Raggruppamento Regionale (nel seguito chiamato anche "GR"), associazione che assume la denominazione: **GRUPPO REGIONALE CLUB ALPINO ITALIANO FRIULI VENEZIA GIULIA**, in sigla **GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA**.
- 2. Il GRUPPO REGIONALE CAI FRIULI VENEZIA GIULIA è costituito ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, ha durata illimitata, nei limiti previsti dallo Statuto del Club Alpino Italiano, e non ha scopo di lucro.

ART. 2 - SEDE

- 1. La sede legale del GRUPPO REGIONALE CAI FRIULI VENEZIA GIULIA è stabilita in Udine, presso la sede della Società Alpina Friulana, sezione di Udine del Club Alpino Italiano, in via Brigata Re, civico n.29 e potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con delibera del Comitato Direttivo Regionale da comunicare agli organi competenti nei termini di legge.
- 2. La sede operativa viene eventualmente stabilita dal CDR con propria deliberazione secondo le necessità organizzative.

ART. 3 - SCOPO.

Il GRUPPO REGIONALE CLUB ALPINO ITALIANO - FRIULI VENEZIA GIULIA ha per scopo la tutela, promozione, conoscenza e lo studio delle montagne e delle grotte della Regione Friuli Venezia Giulia (nel seguito chiamata anche "Regione FVG"), la valorizzazione e la difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale nella Regione FVG, la promozione della cultura della Montagna che valorizzi l'economia locale, legata ad una frequentazione turistica sostenibile e socialmente inclusiva in grado di accogliere anche le fasce più deboli della popolazione.

1. Il GR CAI FVG riunisce gli associati e le sezioni del CAI appartenenti alla Regione FVG e costituisce il Raggruppamento Regionale (GR) del CAI stesso.

ART. 4 – ATTIVITÀ.

- 1. Il GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 dello statuto e dell'art.1 del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via prevalente, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di una o più delle attività di interesse generale quali ad esempio:
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato:
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o, culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- 2. A tali fini, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dall'Assemblea Regionale dei Delegati e alle deliberazioni degli organi del Club Alpino Italiano, il GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA:
 - A. persegue il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle Sezioni nelle loro zone di attività;
 - B. rappresenta il Club Alpino Italiano ed unitariamente le sezioni e gli associati del GR presso gli organi della Regione e degli altri Enti operanti su un territorio comune a più sezioni dello stesso GR;
 - C. intrattiene rapporti con la Regione FRIULI VENEZIA GIULIA e con gli altri enti operanti su un territorio comune a più Sezioni;
 - D. contribuisce alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali o interregionali;
 - E. coordina e cura le iniziative e le attività di comune interesse delle Sezioni facenti parte del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA;
 - F. predispone piani d'intervento, anche pluriennali, sia istituzionali che con intervento pubblico, che consentano di indirizzare i finanziamenti nel rispetto delle priorità individuate;
 - G. fornisce alle Sezioni ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari;
 - H. cura i rapporti e favorisce attività di comune interesse con strutture territoriali del CAI anche di diverse aree regionali o interregionali e con analoghi organismi alpini esteri;
- 3. Il GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA potrà altresì esercitare attività secondarie e strumentali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, funzionali rispetto alle attività di interesse generale, tra le quali, ad esempio:
 - a. la conclusione di contratti di affitto, di locazione o di comodato aventi ad oggetto beni immobili o mobili strumentali allo svolgimento dell'attività;
 - b. l'erogazione di servizi di pubblicità e di sponsorizzazioni;
 - c. la raccolta fondi in conformità alla normativa vigente;
 - d. l'assunzione di partecipazioni in altri enti, associazioni e società purché funzionali e strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali.

ART. 5 - ASSOCIATI.

1. Sono associati della associazione GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA tutte le associazioni che siano Sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti per territorio alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA. Le Sezioni diventano associate con effetto dalla data di approvazione della loro costituzione da parte del Comitato Centrale del Club Alpino Italiano.

- 2. L'appartenenza all'associazione impegna le associazioni associate al rispetto delle norme del presente statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA secondo le competenze statutarie.
- 3. La qualifica di associato può venire meno per decadenza a seguito della perdita, da parte dell'associazione socia, del requisito di essere Sezione del Club Alpino Italiano.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

- 1. Sono organi del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA:
 - a. l'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD);
 - b. il Comitato Direttivo Regionale (CDR);
 - c. il Presidente Regionale (PR);
 - d. il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e l'Organo di controllo;
 - e. il Collegio Regionale dei Probiviri.

ART. 7 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI (ARD)

- 1. L'ARD è l'organo sovrano del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA:
 - 1.a. è composta, in rappresentanza delle sezioni e dei loro associati, dai medesimi delegati di diritto ed elettivi aventi diritto di partecipazione alla Assemblea dei Delegati (AD) del Club Alpino Italiano. Il presidente di ciascuna Sezione è delegato di diritto della sezione che presiede; gli associati di ciascuna sezione eleggono, ogni anno, all'assemblea generale della sezione, fra gli associati maggiorenni, un ulteriore delegato ogni cinquecento associati o frazione non inferiore a duecentocinquanta secondo quando previsto dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
 - 1.b. ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può essere rappresentato per delega, conferita anche eventualmente a mezzo di sistema informatico, oltre che da un vicepresidente della sua Sezione o da un associato della sezione, anche da un delegato di altra sezione. Ogni delegato può rappresentare fino ad un massimo di altri tre delegati;
 - 1.c. i componenti del CDR partecipano alle sedute dell'ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto;
 - 1.d. i past president regionali, i componenti degli organi centrali del CAI associati di sezioni facenti parte del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, i rappresentanti dei gruppi del C.A.A.I. e dei comitati dell'A.G.A.I. e dei servizi del C.N.S.A.S. del FRIULI VENEZIA GIULIA sono invitati e partecipano alle ARD senza diritto di voto.
- 2. La convocazione e il funzionamento dell'ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano, e quindi:
 - 2.a. la ARD ordinaria deve tenersi almeno due volte all'anno entro il 15 aprile ed il 30 novembre di ciascun anno;
 - 2.b. si svolge nella località e alla data stabilita dal CDR, ma non più di due volte consecutive nella medesima località;

- 2.c. l'ordine del giorno è deciso dal CDR; le sezioni e il collegio regionale dei revisori dei conti possono deliberare la richiesta dell'inserimento di argomenti di interesse generale nell'ordine del giorno della ARD ordinaria; la richiesta scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dalla indicazione del nominativo del relatore, deve pervenire al CDR entro il termine perentorio dell'ultimo giorno di febbraio, per la ARD seguente;
- 2.d. la convocazione con l'ordine del giorno, la località, la data, l'orario delle operazioni di verifica dei poteri e di inizio della ARD è resa disponibile a tutti i delegati dal PR, anche tramite sistemi informatici, almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta;
- 2.e. la ARD straordinaria è convocata quando il CDR lo ritenga necessario o quando sia richiesta dal CDC del Club Alpino Italiano o dal Collegio regionale dei revisori dei conti, o da almeno il 10% dei delegati aventi diritto al voto. La richiesta scritta deve essere indirizzata al Presidente Regionale e al collegio Regionale dei revisori dei conti, accompagnata da una proposta di ordine del giorno e da adeguata illustrazione;
- 2.f. dalla ricezione della richiesta, il CDR ha sessanta giorni per provvedere;
- 2.g. in caso di inerzia accertata nella convocazione della ARD ordinaria e delle ARD straordinarie, il collegio regionale dei revisori dei conti provvede a tutti gli adempimenti necessari assumendo a tal fine i poteri attribuiti al CDR.
- 3. Il CDR nomina, almeno 15 (quindici) giorni prima della ARD, la Commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del CDR, un componente del Collegio dei revisori dei conti e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD. In caso di indisponibilità del componente del Collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.
 - 3.a. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, consegnando, ove rappresentino altri delegati, la delega scritta, firmata dal rappresentato, se la delega stessa non sia stata fatta già pervenire mediante modalità telematiche.
 - 3.b. Le schede e ogni altro materiale consegnato al delegato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
- 4. La ARD, in sede ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza almeno la metà dei delegati, presenti di persona o per delega, registrati dalla Commissione verifica poteri. In seconda convocazione, la ARD è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati.
- 5. In sede straordinaria è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati. L' ARD validamente costituita rimane tale, a tutti gli effetti, finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.

6. La ARD:

- 6.a. adotta e modifica l'ordinamento del GR con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati del GR, registrati alla verifica dei poteri e presenti in aula di persona o per delega al momento del voto e con le modalità previste nello Statuto del Club Alpino Italiano;
- 6.b. adotta lo statuto ed eventuali regolamenti e i programmi annuali e pluriennali del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA;

- 6.c. delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati;
- 6.d. elegge i componenti degli organi del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, con le modalità stabilite dal presente statuto; revoca, al verificarsi dei presupposti previsti dallo Statuto e/o dai Regolamenti del Club Alpino Italiano, i componenti degli organi sociali e il revisore legale dei conti, promuovendo l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi ove ritenuta opportuna;
- 6.e. può designare i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano, designa ed elegge i componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) del Club Alpino Italiano assegnati all'area in ottemperanza al suo statuto e al regolamento generale;
- 6.f. su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime, quali organi tecnici regionali operativi e consultivi, commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ne approva preventivamente i programmi annuali di attività;
- 6.g. su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA;
- 6.h. approva la relazione sulle attività del CDR e i bilanci d'esercizio del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA;
- 6.i. delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale;
- 6.j. su proposta del CDR, approva l'assunzione di partecipazioni del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA in altri enti, associazioni o società purché funzionali e strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali;
- 6.k. delibera, purché nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto, su ogni altro argomento posto all'ordine e del giorno.
- 7. Le deliberazioni, in sede ordinaria o straordinaria, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti. È fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto o dal Regolamento generale del CAI o dal presente Statuto.
- 8. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti degli associati e delle Sezioni del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA.

ART. 8 - COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

- 1. Il Comitato Direttivo Regionale è l'organo di gestione del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA.
- 2. Il CDR è composto dal Presidente regionale e da nove componenti, che vengono rinnovati per un terzo ogni anno.
- 3. Il CDR elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti, un tesoriere ed un segretario, questi ultimi anche al di fuori dei suoi componenti, nel qual caso la carica non dà diritto al voto;
- 4. I componenti del CDR, anche nell'assegnazione delle cariche, saranno l'espressione di un'adeguata rappresentanza territoriale e numerica in modo da rendere possibile un effettivo riscontro dei problemi e delle esigenze di tutte le Sezioni della regione.

- 5. Per rispettare la norma per la quale il CDR deve rinnovarsi per un terzo ogni anno, in caso di rinnovo totale del CDR, ai primi tre candidati eletti, per numero di voti, viene attribuita una durata della carica di tre anni, ai secondi tre una di due anni ed agli ultimi tre una annuale; in caso di parità di voti, prevale la maggiore anzianità di associazione al Club Alpino Italiano. Detti consiglieri, se rieletti, sono soggetti alla norma di rotazione prevista dallo Statuto del Club Alpino Italiano, dopo il periodo di seconda elezione.
- 6. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. Gli eletti durano in carica tre anni, salvo quanto disposto dal precedente comma, e sono rieleggibili una sola volta. Possono essere successivamente rieletti dopo almeno un triennio di interruzione del mandato.
- 7. Le sedute del CDR si svolgono ogni qualvolta il Presidente Regionale (PR) lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.
- 8. La convocazione deve essere inviata, con qualsiasi mezzo che consenta di accertare che sia stata ricevuta, almeno dieci giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima e deve indicare data e luogo della seduta e l'ordine del giorno.
- 9. Le riunioni del CDR possono tenersi anche a mezzo comunicazione telematica o in videoconferenza.
- 10. Il CDR si intende regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti. A parità di voti, prevale quello di chi presiede l'organo.
- 11. Il CDR elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti e può eleggere:
 - un segretario anche al di fuori dei suoi componenti (nel qual caso la carica non dà diritto al voto) che redige i verbali delle riunioni del CDR; mantiene, d'intesa con il Presidente, i collegamenti amministrativi con le Sezioni e con gli organismi del CAI; verifica che annualmente le sezioni abbiano fatto pervenire l'elenco ufficiale con i nominativi dei delegati sezionali; svolge le attività amministrative utili alla gestione del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA.
 - un tesoriere, che deve essere in possesso di esperienza in materia contabile, anche al di fuori dei suoi componenti (nel qual caso la carica non dà diritto al voto), che ha la custodia e la gestione contabile dei fondi del GR, provvede agli incassi e ai pagamenti sulla base delle deliberazioni assunte dal CDR; peraltro, qualsiasi atto di gestione dei conti e qualsiasi disposizione di pagamento da effettuare mediante disponibilità del GR dovrà essere autorizzato con firme congiunte del segretario e del legale rappresentante del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA.
- 12.Il CDR FRIULI VENEZIA GIULIA rappresenta il Club alpino italiano e unitariamente le sezioni e gli associati del GR presso gli organi della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA ed altri enti operanti su un territorio comune a più sezioni dello stesso GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA; tutela gli interessi, singoli o collettivi, del Club alpino italiano, delle sezioni e degli associati del GR nei loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti, per conto delle sezioni rappresentate, in esecuzione dei programmi annuali o pluriennali adottati dalla ARD, o stipulati su mandato della stessa ARD o delle sezioni direttamente interessate.

13. II CDR:

- a) predispone i programmi annuali e pluriennali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
- b) delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della ADR, anche su proposta delle singole Sezioni e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) collabora con le Sezioni di altri GR proprietarie o che hanno in gestione strutture ricettive nella propria regione;
- d) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano; valuta le iniziative presentate dalle Sezioni e, conseguentemente, definisce annualmente i programmi regionali delle iniziative che saranno presentate agli Enti pubblici per la concessione di contributi e/ o finanziamenti;
- e) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi tecnici del GR;
- f) redige l'ordinamento del GR; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;
- g) pone in atto le deliberazioni della ARD;
- h) adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR;
- i) delibera la costituzione di nuove Sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione;
- j) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l'attività delle Sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
- k) propone la costituzione degli organi tecnici regionali e/o interregionali, ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone all'ARD; predispone per gli organi tecnici operativi un unico regolamento che ne disciplini le modalità di costituzione e di funzionamento in sintonia con il Regolamento Generale e gli indirizzi degli Organi Tecnici Centrali/Organi Tecnici Regionali (OTC/OTR). Per gli organi tecnici interregionali tali attività saranno svolte con accordi in ambito interregionale.
- I) nomina i componenti degli organi tecnici regionali consultivi;
- m) propone, per la votazione in ARD, i nominativi dei componenti degli organi tecnici regionali, o interregionali operativi;
- n) acquisisce la documentazione prevista dal Regolamento generale art. V1.1.8 comma 2, punti b), c) e d).

ART. 9 - PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente regionale è eletto dall'Assemblea Regionale dei Delegati in sede ordinaria; dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Può essere successivamente rieletto dopo almeno un triennio di interruzione del mandato.

- 2. Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) convoca le sedute della ARD;
 - b) convoca e presiede le sedute del CDR;
 - c) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR;
 - d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - e) rappresenta il GR alla Conferenza nazionale dei PR;
 - f) pone in atto le deliberazioni del CDR.
- 3. In caso di impedimento temporaneo il PR è sostituito da un Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente avente maggiore anzianità di carica o, in subordine, di adesione al Club Alpino Italiano.
- 4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica gli subentra, sino alla elezione del nuovo Presidente nella prima ARD valida, il Vice Presidente avente maggiore anzianità di carica o, in subordine, di adesione al Club Alpino Italiano.

ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - 1.a. è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei delegati, che durano in carica per tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili,
 - 1.b. elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, scegliendolo, ove possibile, fra quelli che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Il Presidente del Collegio dei Revisori ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
- 2. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 3. I componenti del Collegio:
 - 3.a. assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea dei Delegati;
 - 3.b. possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al CDR notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il collegio regionale dei probiviri del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA è composto da tre componenti effettivi che al loro interno designano il Presidente del Collegio, e da due componenti supplenti.

- 2. Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al CAI FRIULI VENEZIA GIULIA o deferite alla propria competenza in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.
- 3. L'assemblea dei delegati può decidere che il Collegio dei Probiviri sia costituito su base interregionale, in tal caso almeno un componente effettivo ed uno supplente saranno associati di una Sezione del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA.

ART. 12 - ORGANI TECNICI REGIONALI E INTERREGIONALI

Gli organi tecnici regionali sono costituiti con delibera dell'ARD e si distinguono in:

- 1. Organi Tecnici Regionali Consultivi:
 - 1.a. possono essere costituiti seguendo la stessa struttura ed organizzazione degli OTR Consultivi;
 - 1.b. sono composti da un massimo di cinque componenti scelti e nominati dal CDR;
 - 1.c. i componenti degli organi tecnici consultivi operano, singolarmente o collegialmente solo su richiesta del CDR e sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato.
- 2. Organi Tecnici Regionali Operativi:
 - 2.a. devono essere costituiti seguendo la stessa struttura ed organizzazione degli OTR Operativi in modo che ciascuno degli organi stessi abbia un omologo a livello centrale;
 - 2.b. sono composti da un massimo di undici componenti scelti e nominati dal CDR anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi;
 - 2.c. il loro funzionamento è coordinato dal CDR che ne controlla i risultati riferendone all'ARD.
 - 2.d. le funzioni di indirizzo tecnico generale degli OTR Operativi sono esercitate dagli OTC operativi omologhi; quelle di indirizzo politico locale sono esercitate dall'ARD;
 - 2.e. il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTR Operativi con fondi propri e con quelli specificatamente destinati agli OTR Operativi provenienti dal Club Alpino Italiano anche tramite gli OTR Consultivi.
- 3. Altri organi tecnici e strutture regionali possono essere costituite dall'ARD per specifiche finalità o funzioni.
- 4. Possono essere costituiti organi tecnici interregionali e altri organi interregionali di coordinamento e di collaborazione.
- 5. La costituzione o scioglimento degli organi interregionali è deliberata dalle ARD dei Gruppi Regionali interessati.
- 6. La costituzione, la composizione, la nomina e il funzionamento degli organi tecnici interregionali sono regolati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
- 7. Il Gruppo Regionale del Friuli Venezia Giulia, assieme al Gruppo Regionale del Veneto, conserva tra i propri organi di stampa e di informazione la rassegna "Le Alpi Venete", retta da un proprio statuto autonomo.

8. Il GR si avvale dell'opera della Fondazione Berti, retta da un proprio statuto autonomo, per attuare i compiti previsti dal GR.

ART. 13 - RAPPORTI CON IL CLUB ALPINO ITALIANO E GLI ALTRI GRUPPI REGIONALI

- 1. Fermi gli scopi e le finalità di cui all'art.1 del presente statuto, il GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA informa gli atti deliberativi dei propri organi, le proprie attività e i propri rapporti alle previsioni statutarie e regolamentari del Club Alpino Italiano e ciò sia in generale che con particolare riferimento:
 - 1.a. a quanto stabilito dall'art.67 del Regolamento Generale del CAI;
 - 1.b. a tutto ciò che riguarda i rapporti funzionali e amministrativi con il Club Alpino Italiano e con gli altri Gruppi Regionali del CAI.

ART. 14 - MODALITA' DI DESIGNAZIONE E DI ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

- 1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno 45 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato Elettorale, e degli organi del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
- 2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dalle sezioni facenti parte del GR o dall'interessato e devono essere sottoscritte dall'interessato.
- Il CDR predispone quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati, disposti in ordine alfabetico, predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la Sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
 - a) apponendo un segno a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro associato non designato ufficialmente e la sezione di appartenenza, pena la nullità del voto; il nominativo scritto deve individuare senza possibilità di dubbio l'associato che il delegato intende designare o eleggere.
- 3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. I candidati non designati ufficialmente, il cui nominativo è stato iscritto negli spazi bianchi disponibili sulla scheda di votazione, come disposto dal precedente comma 2 b), per poter essere designati od eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 20% del totale dei votanti. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due, o più in caso di parità di voti, candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

ART. 15 - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

- 1. Le cariche negli organi del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.
- 2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, esclusi eventuali componenti degli organi di controllo e revisione, devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.
- 3. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, né chiamati a far parte degli organi tecnici regionali:
 - a. quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
 - b. quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
 - c. quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d. quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e. quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.

Le cause di incompatibilità sono quelle stabilite dalle disposizioni statutarie e regolamentari del Club Alpino Italiano.

ART. 16 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'

Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, l'ARD elegge, su proposta del CDR, il Comitato Elettorale Regionale composto da tre componenti che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso e durano in carica tre anni.

ART. 17 - DECORRENZA E DURATA DELLE CARICHE ELETTIVE - DECADENZA E SOSTITUZIONE

1. Gli eletti alle cariche sociali del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD e, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti.

- 2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, inclusi gli organi tecnici regionali, sono indirizzate al PR. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- 3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici regionali, devono essere giustificate preventivamente, anche verbalmente, e in mancanza le assenze sono considerate ingiustificate. Il componente che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il CDR, ricevuta la comunicazione della decadenza dall'organo interessato, prende atto dell'avvenuta decadenza, ne dà comunicazione al componente interessato, e dà l'avvio alla procedura di sostituzione.
- 4. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per l'elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.
- 5. La sostituzione di un componente di un organo del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

ART. 18 - PATRIMONIO

- 1. Il patrimonio è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) eventuali fondi di riserva derivanti da lasciti o donazione;
 - c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lasciti o eredità.
- 2. Non è ammessa, in nessun caso, la distribuzione agli associati, anche parziale o indiretta ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA.

ART. 19 - ENTRATE

- 1. Per l'adempimento dei propri scopi, il GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA dispone delle seguenti entrate:
 - a) contributo annuale obbligatorio delle sezioni;
 - b) contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Sede Centrale del Club Alpino Italiano;
 - c) eventuali proventi derivanti dall'attività propria;
 - d) contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e di persone fisiche;
 - e) proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
 - f) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 18.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO

1. Il GR CAI FRIULI VENEZIA GIULIA può essere sciolto esclusivamente con delibera dell'ARD che recepisca una modifica, in tal senso, dello Statuto del Club Alpino Italiano.

- 2. La delibera di scioglimento stabilisce le modalità di liquidazione che deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.
- 3. Il patrimonio risultante dalla liquidazione verrà devoluto, tenendo conto di eventuali disposizioni inderogabili impartite dal CDC del Club Alpino Italiano o dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle sezioni associate o ad una o più di esse o ad uno o più Raggruppamenti Regionali del CAI.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore con l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio allo Statuto ed al Regolamento generale del Club Alpino Italiano e, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge

Viene allegata al presente statuto la legenda esplicativa degli acronimi usati.

ART. 23 - ABBREVIAZIONI USATE NELLO STATUTO:

AD = Assemblea dei Delegati; ARD = Assemblea Regionale dei Delegati; CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale); CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato di Presidenza); CDR = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale); GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni); PG = Presidente Generale; PR = Presidente Regionale.

VISTO: IL PRESIDENTE